

## **MODIFICHE ARTICOLI DELLO STATUTO PRI**

### **Art. 1 - Adesione al PRI - Definizioni**

Aderiscono al Partito Repubblicano Italiano (in forma abbreviata PRI) donne e uomini, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che si riconoscono negli insegnamenti della scuola repubblicana, da Giuseppe Mazzini a Carlo Cattaneo, da Ugo La Malfa a Giovanni Spadolini; nelle lotte del Risorgimento e della Resistenza e nello sforzo di realizzazione di una società basata sul rispetto dei diritti individuali, sulla responsabilità civica, sulla democrazia come metodo per la scelta del governo; che intendono sviluppare il loro libero pensiero critico nel partito della ragione.

Essi con l'adesione si impegnano a contribuire all'attività del Partito, nel rispetto della disciplina fissata dal presente Statuto.

Possono aderire al Partito anche quelle associazioni ed enti diversi che ne condividano gli ideali e il programma.

Il simbolo del Partito è quello tradizionale, rappresentato da un Cerchio bordato di verde con all'interno una foglia d'edera verde con il lettering PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO.

**Il sopra descritto simbolo del Partito e la denominazione anche in forma abbreviata sono chiaramente distinguibili da qualsiasi partito politico esistente.**

La sede legale e politica del Partito Repubblicano Italiano si trova in Roma alla Via Euclide Turba n. 38.

### **Art. 12 - Principi di rappresentanza**

I Congressi nazionali e quelli delle strutture intermedie sono formati dai delegati eletti direttamente dalle assemblee dei Circoli/sezioni, con voto segreto attribuito a liste concorrenti, legate a mozioni, secondo il metodo proporzionale. Il voto è segreto per quanto riguarda i nominativi, palese per le mozioni politiche.

Ogni Circolo/sezione ha diritto ad un numero di delegati rapportati ai voti congressuali attribuiti secondo i criteri stabiliti dall'art. 38.

Per l'elezione degli organi elettivi delle Federazioni, Unioni e Circoli/sezioni non possono essere introdotte norme regolamentari che escludano la presentazione di liste in grado - per il numero dei voti di cui dispongono i presentatori - di ottenere l'aggiudicazione di almeno un seggio di tali organi.

**Ai fini della rappresentanza dovrà in ogni caso perseguirsi l'obiettivo di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i sessi, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.**

#### **Art. 43 - Mozioni e liste**

Per le elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale, il Congresso Nazionale vota su liste concorrenti presentate da non meno di 15 delegati, complessivamente rappresentanti non meno del 3% della cifra dei voti congressuali complessivi approvati dall'ufficio verifica poteri.

Ogni lista deve essere collegata con una mozione politica conclusiva del Congresso e non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quello dei componenti da eleggere. Non è ammessa la candidatura in più di una lista. Ogni delegato vota la mozione e la lista collegata apportando ad essa tanti voti quanti ne rappresenta.

**Nella individuazione dei candidati nelle liste collegate alle mozioni dovrà perseguirsi l'obiettivo di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i sessi, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.**

I posti elettivi del Consiglio Nazionale vengono ripartiti fra liste bloccate concorrenti proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna. Nel caso che una lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi, ad essa verrà comunque attribuito il 55% dei posti.

Le liste sono bloccate. Pertanto:

- Non sono ammesse preferenze al loro interno;
- Le stesse non potranno contenere nominativi in numero superiore a quello da eleggere;
- Verranno proclamati eletti, fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati in ordine di lista.

#### **Art. 54 - L'amministratore**

L'amministratore ha la responsabilità della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito, nei limiti della quale a lui è attribuita la legale rappresentanza del Partito negli atti e in giudizio.

E' preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Predispone il rendiconto di esercizio, redatto secondo la normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici e lo sottopone per l'approvazione alla **Direzione Nazionale** entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio.

Il regolamento per l'Amministrazione fissa i criteri che devono guidare l'amministratore nello svolgimento delle proprie funzioni.

Restano comunque salve le norme imperative che regolano l'attività degli amministratori delle associazioni, previste dal codice civile vigente.

L'Amministratore Nazionale del Partito presenta una relazione sui compiti affidatigli al Consiglio Nazionale nella sua prima riunione di ogni anno, e al Congresso Nazionale nelle sue convocazioni ordinarie.

#### **Articolo 55 - Società di Revisione**

Il bilancio del Partito è sottoposto annualmente a certificazione secondo le normative vigenti.

La Direzione Nazionale, con incarico relativo a tre esercizi consecutivi, Affida **ad un Revisore Unico** od apposita società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39.

#### **Art. 58 - Candidature**

**I candidati alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni politiche del Parlamento Nazionale sono indicati dalla Direzione Nazionale su proposta del Segretario. Per la presentazione delle liste di candidati al Parlamento Nazionale, le stesse sono approvate dalla Direzione Nazionale su proposta delle Federazioni Regionali competenti per territorio.**

**Per le elezioni Regionali ed amministrative la competenza è delle strutture territoriali con le**

**facoltà ed i limiti di cui all'art. 15 del presente Statuto.**

**Sia nella individuazione dei candidati che nella composizione delle liste andrà perseguito l'obiettivo di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i sessi, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.**

#### **Art. 74 - Modifiche Statutarie**

**Lo Statuto, il Simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati solo dal Congresso Nazionale. E facoltà del Congresso delegare al Consiglio Nazionale il compito di elaborare ed apportare modifiche allo Statuto.**

**Sulla base della delega conferita il Consiglio Nazionale delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti; se non si raggiunge tale maggioranza, sarà necessaria una seconda convocazione che confermi l'approvazione delle modifiche a maggioranza semplice, dopo di che le modifiche entreranno in vigore.**

**Nel solo caso in cui le modifiche siano rese necessarie dall'intervento normativo del Legislatore, di carattere sia imperativo che ordinatorio, le stesse potranno essere adottate dal consiglio Nazionale in prima convocazione ed a maggioranza semplice.**

Lo Statuto può essere altresì modificato attraverso un referendum tra le sezioni, indetto dal Consiglio Nazionale sulle proposte dallo stesso indicate.

Le modifiche, di cui al precedente comma, per essere immediatamente esecutive ed applicabili, dovranno essere approvate dalla maggioranza delle sezioni e degli iscritti in regola con il

tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente la celebrazione del referendum.

## **Art. 76 - TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

**Tutta l'attività degli Organi del Partito è vincolata ad assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, con particolare riferimento alla gestione economica e finanziaria.**

**Dovrà essere sempre assicurata e garantita la partecipazione in contraddittorio di ogni diversa sensibilità presente nel Partito, nonché di intervento e partecipazione alla formazione della volontà collegiale nei diversi organismi rappresentativi.**

**Particolare attenzione viene sottesa alla tutela della vita privata e dei dati personali del cui trattamento e responsabile a livello nazionale il Responsabile Nazionale dell'Organizzazione e del Tesseramento, ed a livello locale in mancanza di un Responsabile del Tesseramento, il Segretario della struttura locale.**

**Tutti i suddetti Responsabili dovranno strettamente attenersi alla vigente normativa sulla custodia e trattamento dei dati sensibili così come regolati dalla legge.**

## **ART. 77 NORMA TRANSITORIA**

**Il presente Statuto del Partito Repubblicano Italiano, approvato dal Consiglio Nazionale su delega del 47° Congresso Nazionale del PRI,**

**redatto nella forma di atto pubblico a ministero del Notaio\_\_\_\_\_,**

**dovrà essere presentato all'apposita "COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI" per procedere alla iscrizione del PRI nel Registro dei Partiti Politici.**

**Nel caso in cui la Commissione, dopo averlo verificato, richiedesse delle integrazioni od indicasse delle prescrizioni, al fine della convalida dello Statuto stesso, il Consiglio Nazionale delega al Comitato di Coordinamento Nazionale la facoltà ed il potere di procedere ad apportare ed approvare tali modifiche, nel limite di quanto prescritto o richiesto dalla Commissione, onde procedere senza indugi ed ulteriori rinvii all'iscrizione del PRI nel Registro dei Partiti Politici.**